

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 4 marzo 2008, n. 3

“Contributi per iniziative istituzionali e seconda variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008 ”

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

(Contributo regionale per la visita in Puglia del Pontefice Benedetto XVI)

1. Per gli interventi necessari all’organizzazione della visita del Papa Benedetto XVI in Puglia, nei Comuni di Brindisi e Castrignano del Capo, nei giorni 14 e 15 giugno 2008, è stanziato nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008 un contributo straordinario di euro 1 milione.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità d’erogazione della somma di cui al comma 1, determinando tempi e criteri della rendicontazione.
3. Allo stanziamento di cui al comma 1 si provvede mediante l’istituzione nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008, parte spesa, UPB 1.1.1, del nuovo capitolo 1265 “Contributo straordinario per la visita in Puglia del Papa Benedetto XVI”, con prelievo dai capitoli 3020 e 3031, UPB. 4.2.1, per rispettivi importi di euro 500 mila.

Art. 2

(Iniziativa istituzionali di particolare rilievo)

1. Al fine di sostenere iniziative istituzionali di particolare rilievo, si provvede alla seguente variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008:

Parte Entrata

Variazione in aumento

UPB 3.4.2 - Cap. 3066220 “Contributo degli istituti bancari del pool di Tesoreria per sponsorizzazioni e iniziative istituzionali della Regione Puglia (art. 6 Convenzione Rep. 005382 del 18 dicembre 2000) - collegato al capitolo uscita 1261”, in termini di competenza e cassa € 750.000,00;

Parte Spesa

Variazione in aumento

UPB 1.1.1 - Cap. 1261 “Fondo a disposizione del Presidente della Giunta regionale per la sponsorizzazione di iniziative istituzionali. Convenzione Rep. 005382 del 18 dicembre 2000. Collegato al capitolo entrata 3066220)”, in termini di competenza e cassa € 750.000,00.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede ad assicurare la copertura finanziaria di cui al comma 1, previo accertamento, ai sensi della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), della relativa entrata.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 4 marzo 2008

VENDOLA